




Lega Nord

per l'Indipendenza della Padania




<p>Istruzioni e modalità di espressione del voto per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale</p>

Il colore viene stabilito dal Ministero e comunicato alle prefetture, a mezzo circolare. Varia in funzione del numero di consultazioni che si svolgono contemporaneamente.

<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)</p>		<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
		<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)</p>		<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>

Il voto va al gruppo n. 2 ed ai candidati - a consigliere ed a presidente della provincia - ad esso collegati (art. 74, comma 5, primo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/00).



<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)</p>		<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
		<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)</p>		<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>

Il voto si attribuisce al candidato a consigliere votato, al gruppo n. 2 e al candidato a presidente della provincia ad esso collegato (art. 5 comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).




NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	2	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	3	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	1	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Il voto va al gruppo n. 2 ed ai candidati - a consigliere ed a presidente della provincia - ad esso collegati (art.74 comma 5 T.U. 267/2000).



NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	2	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
	3	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	1	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)




Il voto è nullo per l'impossibilità, nelle elezioni provinciali, di esprimere la preferenza ad un candidato a presidente della provincia non collegato al gruppo votato (art. 74, comma 5 del decreto legislativo n. 267/00).

<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)</p>		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)</p>		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Nulla il voto alle lista 2 e 3 e nulla il voto al candidato alla carica di Consigliere Provinciale, non essendo applicabile alle elezioni provinciali l'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 74, comma 5, primo periodo del decreto legislativo n. 267/00).




Valido il voto al candidato alla carica di Presidente di Provincia collegato alle liste 2 e 3.



<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)</p>		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
<p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)</p>		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Il voto va al gruppo n. 3 ed ai candidati - a presidente della provincia e a consigliere - collegati con esso.

E' del tutto inefficace il voto espresso per il candidato a consigliere (art. 57 comma 4, T.U. n. 570/60).

NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)	 	NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)
NOME E COGNOME (candidato alla carica di Presidente della Provincia)		NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)

Il voto deve intendersi attribuito al solo candidato presidente e non anche al gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale, in quanto il predetto gruppo non è rappresentato nel collegio uninominale provinciale da alcun candidato consigliere.